

Modifiche con effetto al 01. Gennaio 2022 del

Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (CCL MPA) del 1° gennaio 2017

Accordo

In applicazione delle disposizioni del CCL MPA, le parti contraenti convengono quanto segue:

1. Art. 2 Campo di applicazione aziendale e professionale (modificato)

- 2.1 Il contratto collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e rientrano nel profilo professionale del pittore o del gessatore.

Sono considerati lavori di pittura e gessatura i seguenti lavori professionali:

Pittura

Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:

pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche e operatore di macchina traccialinee.

I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Gessatura

Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:

gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera) e isolatore di facciate.

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura: le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici nonché la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

2. Art. 9 Riscossione dei contributi

- 9.2 (nuovo) Al 30 settembre è dovuto il 67% dei contributi annui calcolati in base alla massa salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati l'anno precedente.

- 9.3 (nuovo) L'importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della massa salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.

3. Art. 16 Contributo LPP supplementare

- 16.2 (nuovo) Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'ultimo istituto di previdenza in cui il beneficiario era assicurato nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento per i beneficiari che non sono più affiliati a un istituto di previdenza.

Le parti contraenti

Per l'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori

Il presidente


Mario Freda

Come membro della direzione



Peter Baeriswyl

Per il sindacato Unia

La presidente


Vania Alleva

La segretaria nazionale del ramo / membro del Comitato direttore


Bruna Campanello

Per il sindacato Syna

Il presidente


Arno Kerst

Il vice-presidente


Mathias Regotz